

## Comunicato

Milano 11 giugno 2020

### **INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ESPERIENZE DI TIROCINIO CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE NELLA FASE DI RIPRESA POST-EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella fase di ripresa dall'emergenza, sono state adottate dal Presidente della Regione Lombardia le recenti ordinanze<sup>1</sup> con cui sono state definite specifiche misure per lo svolgimento delle attività economiche commerciali, artigianali e di servizi.

Il presente comunicato costituisce un aggiornamento e una ricognizione dei precedenti indirizzi, i quali rimangono tuttavia validi per quanto riferito alle precedenti fasi dell'emergenza e per quanto non risulta modificato o superato da nuove disposizioni.

Dal 12.03 viste le misure restrittive dovute all'emergenza sanitaria<sup>2</sup> sono state indicate **tre possibilità**, tutt'ora vigenti, per la gestione dei tirocini extracurricolari e curricolari per soggetti maggiorenni (anche universitari) in essere e **la possibilità di attivare nuovi tirocini solo da 18.05.20**<sup>3</sup> unicamente negli ambienti lavorativi e nei laboratori per i quali non sussistano le restrizioni all'esercizio dell'attività derivanti dalle disposizioni governative e regionali.

Di seguito le 3 possibilità alternative previste per la gestione dei tirocini nel periodo di emergenza.

1. **Sospendere il tirocinio, su iniziativa del soggetto ospitante**, per il periodo di emergenza epidemiologica e far riprendere l'esperienza al termine della stessa.

La **sospensione** deve essere gestita come se vi fosse stata una sospensione del tirocinio dovuta ad un infortunio o a una malattia del tirocinante. **Il soggetto ospitante comunica al promotore e al tirocinante che da tale giorno il tirocinio deve ritenersi sospeso.**

Nel caso in cui **la scadenza del tirocinio ricada nel periodo di sospensione** dell'attività produttiva, lo stesso si intende prorogato e la durata originariamente prevista si intende prolungata per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione.

---

<sup>1</sup> ordinanze n. 555 del 29.05.20 e 563 del 05.06.20

<sup>2</sup> D.P.C.M. dell'8/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", il DPCM del 9/03/2020 ed il DPCM del 11/03/2020

<sup>3</sup> Comunicato del 15.05.20 nuove indicazioni per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio curricolare e extracurricolare nella fase di emergenza epidemiologica da covid-19

La comunicazione di proroga, prevista dall'articolo 4-bis del Decreto legislativo n. 181/2000, va effettuata entro **5 giorni dalla data** di ripresa dell'attività produttiva dell'azienda presso la quale il tirocinio era svolto, ovvero entro 5 giorni dalla data di ripresa del tirocinio ove non coincidente con la data di ripresa dell'attività produttiva.

Diversamente, nei casi in cui la scadenza del tirocinio non ricada nel periodo di sospensione dell'attività produttiva, prima della scadenza naturale del tirocinio, dovrà essere effettuata sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie **una comunicazione di proroga per il periodo corrispondente alla sospensione**. In tal caso dovrà essere predisposto un **addendum alla convenzione di tirocinio** indicando il periodo di sospensione. Tale documento, dovrà riportare la dicitura "Addendum - l'emergenza epidemiologica COVID-19 "e dovrà essere caricato sul portale regionale allegando una copia all'interno della comunicazione di proroga da effettuare sul sistema informativo GEFO, come previsto al punto 3.2 delle linee guida.

In entrambi i casi, qualora le parti interessate decidano di non procedere con il recupero del tempo di sospensione attraverso la proroga della durata iniziale, la chiusura anticipata del tirocinio dovrà essere formalizzata e motivata. Di conseguenza, al momento dell'inserimento della Comunicazione di Cessazione del tirocinio in GEFO, dovrà essere allegato un documento che riporti le motivazioni del mancato recupero del periodo di sospensione. Si ricorda che tutta la documentazione relativa all'andamento dei tirocini dovrà essere tenuta agli atti dal soggetto promotore.

**Dal punto di vista del computo della durata massima del tirocinio**, la durata complessiva dello stesso, al netto dei periodi di sospensione, non deve superare la durata massima prevista al punto 3.4 delle Linee guida.

2. **Far svolgere l'esperienza presso il domicilio del tirocinante** in modalità assimilabili allo smart working. In tal caso dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza con questa modalità. Il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia. Infine, il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart-working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa. In relazione agli aspetti formali, **non è dovuta alcuna comunicazione** sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie; resta inteso che nel fascicolo del tirocinante, o in un addendum alla convenzione di tirocinio, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità. Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.
3. **Interrompere il tirocinio**, ritenendo che gli obiettivi formativi del tirocinio non sono conseguibili data l'attuale situazione. In relazione agli aspetti formali del caso i soggetti interessati dovranno procedere come da linee guida approvate da Regione Lombardia con DGR 7763 del 17/01/2018 che prevedono la possibilità di interrompere il tirocinio in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

Dal 18.05 l'attivazione o riattivazione di un tirocinio, è possibile esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistano le restrizioni all'esercizio dell'attività così come previsto dalle recenti ordinanze regionali.

Ai tirocinanti devono essere applicate le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. A tal fine, è necessario tenere conto anche delle misure contenute nelle corrispondenti schede tecniche delle recenti ordinanze regionali. In presenza di più tirocinanti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di tirocinio secondo turni da concordare con il tirocinante, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

Pertanto, nella nuova fase dell'emergenza Covid -19 e fino a tutta la durata della stessa, è possibile attivare/riattivare nuovi tirocini, sia in presenza che nella modalità "a distanza" (in analogia a quelle svolte dai lavoratori in regime di smart working).

La modalità "a distanza" deve essere preferibile ove necessario per assicurare le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente, anche prevedendo un mix distanza-presenza e limitando il tempo di presenza a quanto necessario a garantire la qualità del tutoraggio. In ogni caso, il piano formativo deve individuare anche le modalità (telematiche o altro) con cui si svolge il tutoraggio.

Per quanto riguarda i requisiti per l'attivazione e riattivazione dei tirocini, si riportano, di seguito, le disposizioni previste nei precedenti comunicati e nelle ordinanze regionali:

#### Protocolli di sicurezza

Ai tirocinanti si applicano le indicazioni operative di cui alle recenti ordinanze regionali e gli stessi protocolli di sicurezza definiti, a livello nazionale, tra le parti sociali e condivisi normativamente dal Governo con il DPCM 26 Aprile (all.6), integrati, in base ai livelli di rischio, dai documenti tecnici dell'INAIL, previsti per il settore, l'attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l'esperienza formativa in tirocinio.

Prima dell'attivazione di un tirocinio è necessario verificare:

- 1) la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa che costituisce l'oggetto della formazione del tirocinante (e quindi che non vi siano restrizioni all'esercizio dell'attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e alle ordinanze in essere);
- 2) la presenza delle condizioni, come richiesto dalle disposizioni governative e regionali, che assicurino adeguati livelli di protezione per lo svolgimento delle attività in azienda da parte dei lavoratori (uso di dispositivi di protezione individuale, distanza di sicurezza, orari, ecc...).

**In assenza di tali presupposti, il tirocinio non può essere attivato/riattivato. Qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare, il tirocinio dovrà essere interrotto.**

Il soggetto promotore verifica la presenza dei requisiti sopra richiamati nelle seguenti modalità:

- acquisisce la dichiarazione del soggetto ospitante, a norma del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 ivi comprese le responsabilità di cui agli articoli 75 e 76, nella quale assicura l'applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori, ivi comprese le prescrizioni previste, in capo ai datori di lavoro, dalle ordinanze regionali;
- inserisce nel progetto formativo di tirocinio (anche con un addendum in caso di proroga) l'obbligo, sia per il soggetto ospitante che per il tirocinante, di adottare le misure di sicurezza sopra citate;

- inserisce, nel progetto formativo di tirocinio, la previsione di attività che potranno essere svolte preferibilmente in modalità “a distanza”, come individuate dal soggetto ospitante. La modalità “a distanza” deve essere preferibile, ove possibile, prevedendo un mix distanza-presenza, limitando il tempo di presenza allo stretto necessario a garantire la qualità del tutoraggio. In ogni caso, il piano formativo deve individuare anche le modalità (telematiche o altro) con cui si svolge il tutoraggio;
- nel caso di tirocinanti minorenni, acquisisce l’assenso dei genitori o del soggetto che ne esercita la tutela;
- assicura tutti gli altri elementi che caratterizzano e qualificano l’esperienza di tirocinio, ivi compreso il tutoraggio, anche nello svolgimento delle attività formative da svolgersi “a distanza”.

Il soggetto ospitante:

- fornisce al tirocinante le prescrizioni previste per la sicurezza sanitaria dai protocolli applicati per i lavoratori;
- applica, per il tirocinante, le stesse misure di carattere sanitario del personale previste dalle recenti ordinanze regionali;
- definisce tempi e modalità per lo svolgimento delle attività formative, individuando quelle che è possibile svolgere in modalità “a distanza” (in analogia a quelle svolte dai lavoratori in regime di smart working);

### **Tirocini presso aziende che usufruiscono di ammortizzatori sociali (CIG, CIGD, Fondi bilaterali ecc)**

Nel il rispetto delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 17 gennaio 2018, n. 7763, il soggetto ospitante”:

*“ad avvio del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.”*

Esclusivamente per la fase transitoria legata all’emergenza COVID - 19, al fine di assicurare la continuità dei tirocini già avviati, è consentita la continuità o l’eventuale riattivazione di un tirocinio precedentemente sospeso presso aziende che abbiano in corso sospensioni per Cassa Integrazione anche nei casi dove i lavoratori, della stessa unità operativa e adibiti alle stesse mansioni del tirocinante, sono stati sospesi a ore o a rotazione, fermo restando quanto disciplinato dal paragrafo 2.2 delle Linee di indirizzo sopra menzionate (ovvero il tirocinio attivo in modalità “a distanza” e con la presenza operativa del tutor, affinché il tutoraggio sia comunque garantito)

Nel caso in specie, pertanto, in analogia a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali, la riattivazione sarà possibile unicamente in presenza di “accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità”. L’accordo dovrà essere tenuto agli atti dal soggetto promotore.

### **Prolungamento della sospensione**

Per quanto riguarda il computo della durata del tirocinio, la durata complessiva dello stesso, al netto dei periodi di sospensione, non deve superare la durata massima prevista al punto 3.4 delle Linee guida.

In caso di ripresa dell'attività, il tirocinio può ulteriormente rimanere sospeso per un periodo **massimo di 30 giorni** a partire dalla data di ripresa delle attività aziendali, qualora l'impresa non sia immediatamente in grado di garantire le condizioni di sicurezza necessarie per lo svolgimento dello stesso. Il relativo periodo verrà computato al fine del recupero del tempo complessivo di sospensione sempre nel rispetto dei limiti di durata previsti al punto 3.4 delle linee di indirizzo regionali.

In relazione alla formalizzazione del caso in specie si rimanda a quanto sopra previsto sulle modalità di gestione delle proroghe.

Il soggetto promotore predispose un allegato al Piano Formativo Individuale nel quale vengono riportati il periodo di prolungamento della sospensione (dalla data di ripresa dell'attività aziendale fino all'effettiva riattivazione del tirocinio) e le relative motivazioni. La documentazione dovrà essere tenuta agli atti.

**In caso di mancata riattivazione, superato il termine dei 30 giorni, il tirocinio dovrà essere interrotto.**

### **Indennità di partecipazione**

Rispetto all'erogazione delle indennità, valgono i criteri stabiliti al punto 3.8 delle Linee guida "Indennità di partecipazione" in merito alla sospensione o all'eventuale riparametrazione dell'indennità. In particolare, l'indennità di partecipazione non è dovuta per il periodo di sospensione del tirocinio dovuta all'emergenza sanitaria; qualora, invece, il tirocinio si sia svolto in frazioni di mese **prima della sospensione** e **dopo la sospensione**, vista la particolarità della sospensione nel periodo emergenziale dovuto a motivazioni indipendenti dall'azienda ospitante e dal tirocinante, l'indennità dovrà essere riparametrata fermo restando il minimo di 300 euro mensili previsti dalla normativa.

---

### **Attivazione Tirocini nell'ambito dei programmi di politica attiva**

Per l'attivazione dei tirocini nell'ambito dei programmi di politica attiva del lavoro promossi dalla Regione a carico di risorse pubbliche, è necessario seguire la disciplina dei singoli bandi. In particolare, per i tirocini attivati nell'ambito di Garanzia Giovani, se il tirocinante non svolge l'attività in modalità "a distanza" ai fini dell'eleggibilità della spesa, è necessario recuperare i giorni di sospensione.

*Le indicazioni sopra richiamate hanno carattere di indirizzo per favorire la coerente e omogenea applicazione delle disposizioni adottate dalle autorità competenti in materia di sicurezza sanitaria. I controlli ispettivi e l'irrogazione di eventuali sanzioni sono di competenza delle autorità di pubblica sicurezza e dell'Ispettorato del lavoro.*

---